

COLLEGIO DI PALERMO

composto dai signori:

(PA) MAUGERI	Presidente
(RM) MELI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) RUSSO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(PA) MAZZU'	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(PA) VASCELLARO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore SEBASTIANO MAZZU'

Seduta del 07/07/2023

FATTO

In relazione ad un finanziamento stipulato in data 14.03.2018, anticipatamente estinto in corrispondenza della 49° rata, dopo aver invano esperito il reclamo, parte ricorrente ha adito questo Collegio per l'accoglimento dell'istanza di rimborso degli oneri di cui all'art.125-sexies del D.lgs.385/93. Le richieste avanzate ammontano complessivamente ad euro 1.249,60 per spese di istruttoria e commissioni intermediario, oltre la commissione di estinzione anticipata di euro 139,36. Sulle somme pretese, parte ricorrente chiede l'applicazione degli interessi legali dal reclamo e la refusione delle spese di assistenza professionale, quantificate in euro 200,00. Inoltre, domanda la retrocessione di eventuali quote insolute.

L'intermediario costituitosi contesta la rimborsabilità delle voci di costo *up-front* richieste da parte ricorrente, poiché riferite ad attività pre-contrattuali. Sulla commissione di estinzione anticipata rappresenta la sua applicazione in conformità al disposto di cui all'art.125-sexies del TUB, mentre contesta la richiesta delle quote insolute, poiché inesistenti. Alla luce di quanto dedotto, l'intermediario chiede il rigetto del ricorso.

DIRITTO



Sulla richiesta di rimborso degli oneri non goduti di cui al D.lgs.385/93, si osserva che l'art. 11 octies del D.L. 25 maggio 2021, n.73, come introdotto dalla legge di conversione 23 luglio 2021, n.106 (in vigore dal 25 luglio 2021), aveva modificato l'art.125 sexies del D.lgs.385/93 prevedendo che, per i contratti stipulati successivamente all'entrata in vigore della legge di conversione, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, spetti al consumatore il rimborso "in misura proporzionale alla vita residua del contratto, degli interessi e di tutti i costi compresi nel costo totale del credito, escluse le imposte". Per i finanziamenti stipulati antecedentemente alla sua entrata in vigore, la norma disponeva che continuasse ad applicarsi "l'articolo 125-sexies del D.lgs.385/93 e le norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d'Italia vigenti alla data della sottoscrizione dei contratti". A tal riguardo il Collegio di Coordinamento con la decisione n.26525/2019 ha stabilito che: "*Il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi recurring e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell'ABF*" (Cfr. Collegio di Coordinamento n.6167/2014). Con riferimento alla quota ripetibile dei costi *up-front*, la richiamata decisione prevede che il criterio preferibile per la quantificazione dell'importo sia analogo a quello stabilito dalle parti per il conteggio degli interessi corrispettivi, costituendo essi la principale voce del costo totale del credito espressamente disciplinata in via negoziale. Conseguentemente, il criterio di rimborso dei costi retrocedibili in caso di estinzione anticipata del finanziamento deve essere misto, ossia secondo il *pro-rata temporis* per gli oneri *recurring* e secondo la curva degli interessi di cui al piano di ammortamento del finanziamento per quanto concerne gli oneri *up-front*.

Successivamente, la Corte Costituzionale, chiamata a pronunciarsi sulla legittimità della predetta disposizione, con la sentenza n. 263/2022, ha affermato che "prima dell'intervento legislativo del 2021, l'interpretazione conforme alla sentenza Lexitor, sostenuta dall'ABF e dalla giurisprudenza di merito, non fosse *contra legem* e fosse, oltre che possibile, doverosa rispetto a quanto deciso dalla Corte di Giustizia", statuendo l'illegittimità costituzionale della predetta norma, limitatamente alle parole "e le norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d'Italia". Alla luce del pronunciamento della Corte Costituzionale, i Collegi hanno ritenuto che non sussistano ragioni per discostarsi dai principi già espressi con la decisione del Collegio di Coordinamento n. 26525/2019, con riferimento ai contratti di finanziamento stipulati prima del 25.07.2021.

Nel caso *de quo*, dalle previsioni contrattuali si evince che non è contemplata la retrocedibilità delle voci *up-front*.

Sulla base della descrizione contrattuale dei costi remunerati, le spese di istruttoria e le provvigioni corrisposte all'intermediario hanno entrambi natura *up-front* nei confronti dei quali, attesa la mancata previsione di criteri di rimborso vada preferito il metodo che le parti avevano previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi, tale per cui la quantificazione complessiva delle somme retrocedibili ammonta a euro 823,47, come precisato in tabella.

